

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA



MILANO - LUNEDÌ, 17 FEBBRAIO 1992

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 8/44

COMUNE DI AMBIVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 3 giugno e 10 settembre 1991 con deliberazioni nn. 18 e 27.
Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 7 ottobre 1991 - n. 22502.



S T A T U T O

ELEMENTI COSTITUTIVI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Ambivere fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo. Aderisce alla più vasta associazione dei Comuni europei.

2. Il Comune di Ambivere è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente Statuto. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 2 - II comma) Il Comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la Comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.

3. Il Comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della Comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.

4. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della Comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.

5. Il Comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle Associazioni operanti in tale settore e nei Servizi sociali.

6. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti locali, al fine anche di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpate la gestione dei servizi di bacino ultracomunale.

7. Il Comune di Ambivere ha autonomia statutaria e finanziaria ai sensi dell'art. 128 della Costituzione e nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 2 - IV comma)

8. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'Ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione con la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 4 - II comma)

9. Nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 5 - 1° comma, e del presente Statuto, il Comune adotta i regolamenti ivi previsti.

Art. 2

Deliberazione dello statuto e delle sue modificazioni

1. Lo Statuto è deliberato secondo quanto stabilito dal III comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed approvato dal Consiglio comunale ai sensi del II comma, lettera a) dell'art. 32 della stessa legge.

2. Le disposizioni relative alla deliberazione dello Statuto, si applicano anche alle modifiche dello stesso, ai sensi del già citato III comma dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3

Forme di partecipazione del comune alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale dello stato, della regione e della provincia

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle auto-

nomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 3 - III comma)

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 3 - V comma)

3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e le coordina. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 3 - V comma)

3. I e IV comma)

4. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 3 - VII comma)

5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 15 - IV comma)

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 3,25, confina con i Comuni di Pontida - Mapello - Palazzago - Sotto Il Monte Giovanni XXIII e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1128, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende anche le Frazioni di Teggia, Genestaro, Cerchiera e Somasca.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, posto in posizione ben visibile nel Palazzo comunale o all'esterno di esso.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale o un impiegato da Lui delegato cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ambivere e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

•

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo II
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Il consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 31 - 1° comma)

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri comunali, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Le sedute del Consiglio e delle sue commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. (art. 31 - II - III - V - VI - VII e VIII comma della legge 8 giugno 1990, n. 142)

8. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà tutte le procedure relative ai punti di cui ai precedenti commi oltre ad ogni altra questione che, a giudizio del Consiglio comunale, sia utile per un migliore, snello e proficuo lavoro del Consiglio stesso nonché delle Commissioni consiliari, laddove istituite.

9. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Rappresenta tutta la Comunità e compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune, anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.

10. Al Consiglio possono essere inviate da parte della Giunta, dei dirigenti responsabili del procedimento, del revisore dei conti, relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune. Il Consiglio, sulla base di tali segnalazioni, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.

11. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni

e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 36 - V comma)

Art. 8

Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, della pianta organica e dei regolamenti, di imposte, tasse e contributi.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta, o per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 9

Convocazione del consiglio comunale

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare alla residenza o nel domicilio eletto nel Comune.

2. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato ai Consiglieri nei seguenti termini:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

- almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;

- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

3. Nelle tornate periodiche ordinarie e straordinarie

delle sedute del Consiglio Comunale, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene ventiquattro ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

4. La convocazione del nuovo Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione di tutti gli eletti. La seduta dovrà essere indetta per una data non posteriore di venti giorni a quella di convocazione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

5. È Consigliere Anziano colui che nelle elezioni ha avuto il maggior numero di voti validi (lista più voti individuali).

Art. 10

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o l'adottando Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri.

3. I Consiglieri che, senza validi motivi non intervengono ad un'intera sessione sono dichiarati decaduti.

Art. 11

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano nella prima seduta, dal Consigliere non appartenente alla Giunta Comunale interessata, designato dal Consiglio stesso, per l'approvazione del Conto Consuntivo, dal Sindaco o, in sua assenza dall'Assessore delegato in ogni altro caso.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti, e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 12

Votazione e funzionamento del consiglio comunale

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze qualificate previste dalla legge.

2. Le votazioni sono palesi, salvo i casi riguardanti persone per i quali sia espressamente previsto dalla Legge e dallo Statuto il voto segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 - lettera n) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, in deroga al disposto del comma 1, vale la maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggior voti.

6. Il Regolamento determinerà nei particolari tutte le altre norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 13

Astenzione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le sue Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza. Devono pure astenersi quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità, o conferimento di impieghi di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. Devono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazione od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 14

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e sovrintende alla redazione del verbale, che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può conferire ad uno dei suoi membri le funzioni di Segretario unicamente nei casi specifici previsti dalla legge e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. I Consiglieri partecipano alla discussione nei modi previsti nel presente Statuto e che verranno meglio esplicitati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. I Consiglieri che volessero far risultare i loro interventi devono presentare per iscritto al Segretario comunale le loro dichiarazioni di voto per le quali chiedono che nel verbale venga integralmente riportato il contenuto.

5. I verbali della seduta precedente, essendo stati redatti sotto la diretta responsabilità del Segretario comunale e contestualmente controfirmati da chi presiede l'adunanza, e potendo essere visionati dai Consiglieri mediante lettura del testo integrale presso gli Uffici Comunali, devono intendersi per letti ed approvati. Tuttavia i Consiglieri possono chiedere nella successiva seduta eventuali rettifiche e chiarimenti.

Art. 15

Commissioni consiliari

1. Possono essere istituite Commissioni consiliari, costituite nell'ambito del Consiglio comunale con criterio proporzionale. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale determina il numero e la materia di competenza delle Commissioni, il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina l'organizzazione e le forme di lavoro. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 31 - IV comma)

Art. 16

Elezione del sindaco e della giunta

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio comunale nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti; tale elezione deve avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come precisato dalla circolare ministeriale esplicativa della legge. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 34 - I e II comma)

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 34 - III comma)

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al precedente I comma. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 34 - IV comma)

4. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto ai sensi di quanto disposto dal IV comma dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le convocazioni dei Consigli comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono disposte come previsto dal V comma dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 17

La giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del comune, essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 (quattro) Assessori. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 33 - I comma)

2. Possono essere eletti ad Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 33 - III comma)

3. Le competenze della Giunta comunale sono definite dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed hanno carattere generale; alla Giunta stessa viene rimessa integralmente la responsabilità gestionale.

4. La Giunta Comunale, in un contesto di ridefinita propria autonomia, svolge funzioni di Organo di governo con competenza di gestione generale.

5. Alla Giunta compete l'emanazione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Dirigenti.

6. La Giunta esamina gli argomenti da proporre al consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

7. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

Art. 18

Durata in carica della giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della Giunta. Tale decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 34 - VIII comma)

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 19

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Possono essere invitati, per relazioni su determinati argomenti, professionisti esterni con specifici incarichi o consulenti di fiducia, che dovranno allontanarsi prima del voto. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.

Art. 20

Competenze del sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, stipula i contratti convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 36 - I comma)

2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 36 - IV comma)

3. Lo stesso Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 36 - III comma)

4. Il Sindaco è inoltre competente a coordinare gli orari dei servizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche secondo i fini e le limitazioni previste dal III comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il Sindaco provvede alle nomine di competenza del Consiglio comunale quando lo stesso non rispetti il termine previsto dalla lettera n) del II comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142; le nomine vanno effettuate nel rispetto e secondo le modalità previste dal V comma dell'art. 36 della stessa legge.

6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 36 - VII comma)

7. Compete inoltre al Sindaco presiedere la Commissione di disciplina dei dipendenti.

Art. 21

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo sovrintende alle azioni di cui al I comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e adotta gli atti previsti dal II comma dello stesso articolo.

2. Il Sindaco, nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Sindaco può delegare, ai sensi del VI comma dell'art. 38 della predetta legge, le funzioni comunali di competenza statale ad un altro Consigliere comunale con esclusione del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 38 - VI comma)

4. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi e ai Regolamenti generali e comunali.

5. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di eliminare pericoli che possano incidere sull'incolumità dei cittadini.

Art. 22

Vice sindaco e assessore anziano

1. Il Sindaco può nominare un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori ed assume anche le funzioni di Assessore delegato.

2. Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio comunale.

3. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

4. L'Assessore anziano, essendo la Giunta comunale eletta con unica votazione, è quello più anziano in età.

Art. 23

Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione degli amministratori

1. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 37 - I comma)

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 37 - II comma)

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 37 - III comma)

4. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e l'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 37 - IV e V comma)

5. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 37 - VI comma)

Titolo III UFFICI E PERSONALE

Art. 24

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La capacità di autoorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- la dotazione organica del personale

- l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente Statuto. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - I comma).

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - I comma)

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo controllo dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

- l'attività per progetti

- il metodo della programmazione

- l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi

- la mobilità interna ed esterna del personale

- il controllo permanente delle attività amministrative e dei servizi

- la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi

- la formazione permanente del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

7. In particolare, saranno adottati metodi e tecniche per:

- il controllo di gestione

- la contabilità analitica

- l'automazione negli uffici e nei servizi.

8. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 25

Dirigenti

1. Il Comune disciplinerà, con regolamento, l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e le modalità di coordinamento tra Segretario comunale ed i dirigenti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - I comma)

2. Agli organi elettivi del Comune spettano i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - II comma)

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente Statuto non riservino agli organi di governo del Comune. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - III comma)

4. Ai dirigenti spettano, in particolare, la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso. Le relative deliberazioni individuano, di volta in volta, il dirigente incaricato; in mancanza di dirigenti, la competenza è del Segretario comunale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - III comma)

5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - IV comma)

6. La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici appartenenti alle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - V comma)

Art. 26

Incarichi di direzione di aree funzionali

1. Gli incarichi di direzioni di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato a dirigenti come segue:

- devono essere indirizzati a soluzione di problematiche la cui eccezionalità o specializzazione non consenta la normale trattazione mediante l'utilizzo delle strutture ordinarie del Comune

- l'area funzionale deve essere definita in tutti i suoi contenuti con deliberazione del Consiglio comunale che contenga tutti gli elementi necessari

- la stessa deliberazione deve anche indicare il termine di operatività dell'area funzionale che può essere prorogata, alle stesse condizioni, una sola volta

- la medesima deliberazione deve indicare i criteri e la temporalità per l'affidamento degli incarichi di direzione dell'area funzionale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VI comma)

2. Il rinnovo degli incarichi di direzione di aree funzionali è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli

obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi comunali dallo stesso diretti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VI comma)

3. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulta inadeguato. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VI comma)

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo ragguagliato allo stipendio iniziale, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico; il predetto trattamento deve essere fissato dalla deliberazione consiliare di cui al I comma del presente articolo e che, comunque, deve essere ricompreso fra i coefficienti 0,1 e 1. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VI comma)

5. Il regolamento disciplina il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, rispetto ad obiettivi determinati e con convenzioni a termine. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VII comma)

Art. 27

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali secondo quanto stabilito dalla legge. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VIII comma)

2. IL Comune, secondo quanto definito dal presente Statuto e secondo il proprio ordinamento nonché nel rispetto della normativa vigente, disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - VIII comma)

3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - IX comma)

4. È istituita una Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato, all'inizio di ogni anno, dal personale comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 51 - X comma)

Art. 28

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, che opera secondo quanto stabilito dalla Legge. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 52 - I comma)

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 52 - III comma)

3. Il Segretario roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, i contratti di cui all'art. 45, lettera a), della Legge n. 142/90.

Art. 29

Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio comunale, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'ufficio tecnico, della ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità; i pareri sono inseriti nella deliberazione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 53 - I comma)

2. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 53 - II comma)

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 53 - III comma)

4. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto, laddove esistente. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 53 - IV comma)

Titolo IV IL COMUNE

Art. 30

Funzioni del comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 2. V comma)

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 9 - I comma)

3. In particolare, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settori organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:

- servizi sociali
- assetto ed utilizzazione del territorio
- sviluppo economico.

4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per meglio esercitare le proprie funzioni. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 9. II comma)

5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'art. 10, legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 14 - II comma)

7. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 14 - III comma, per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 31

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nell'ambito delle proprie competenze che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, ricorrendo, in relazione alle diverse situazioni, alle forme previste dal III comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver approfonditamente valutato tutte le implicazioni di ordine sociale ed economico.

Art. 32

Azienda speciale

1. L'azienda speciale di cui al punto c) del III comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è ente strumentale del Comune con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

2. L'azienda speciale si disciplina, con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Con la deliberazione di istituzione dell'azienda speciale, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'azienda, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda nonché alla definizione dell'eventuale trasferimento del personale del Comune all'azienda stessa.

4. Gli organi dell'azienda sono:

- il Consiglio di amministrazione composto da sei membri
- il Presidente
- il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio comunale; risulterà eletto il candidato che raggiungerà la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale eleggerà il Consiglio di amministrazione; risulteranno eletti i sei candidati che raccoglieranno il maggior numero di voti.

7. Il Direttore verrà nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda e svolgerà anche le funzioni di Segretario dello stesso.

8. Il Consiglio comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'azienda speciale:

- statuto e regolamenti e loro variazioni
- bilancio di previsione e sue variazioni
- atti programmatici
- conto consuntivo
- pianta organica e sue variazioni.

9. Il Comune esercita la vigilanza sull'azienda speciale e ne verifica i risultati della gestione.

10. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'azienda non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli amministratori e provvederà, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

11. Nel caso in cui la gestione dell'azienda speciale non chiuda in pareggio così come previsto dal IV comma dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio comunale che accerti i motivi del disavanzo tenendo conto della relazione dei revisori dell'azienda. Qualora il Consiglio comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli amministratori dell'azienda speciale, dovrà provvedere alla loro revoca nonché alla nomina di nuovi amministratori nella stessa seduta.

12. Ai sensi dell'VIII comma dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano agli amministratori dell'azienda speciale la revoca o la sfiducia costruttiva.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 *Partecipazione popolare*

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare

alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - I comma)

3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, sportivo, ricreativo, ambientale del Comune e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per le politiche locali. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - I comma)

4. Il Comune tende quindi a valorizzare le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione che abbiano le finalità di cui al precedente comma. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - I comma)

5. Il presente Statuto disciplina i rapporti tra tali forme associative ed il Comune secondo quanto stabilito dal successivo art. 34. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - II comma)

6. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo quanto stabilito dal successivo art. 35. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7 - II comma)

7. Il presente Statuto disciplina altresì:

- le forme di consultazione della popolazione
- le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi nonché le garanzie per il loro tempestivo esame
- i referendum consultivi secondo quanto disposto dai successivi artt. 36 - 37 e 38 (art. 7 - III comma)

Art. 34

Rapporti tra il comune e le forme associative

1. Al fine di ottenere chiarezza di rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, è necessario che la stessa abbia la conoscenza dell'esistenza delle libere forme associative indicate dal I comma dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che le stesse siano effettivamente l'espressione della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale scopo, le forme associative definite nel III comma del precedente art. 33 che intendano operare secondo i fini ivi esplicitati, devono presentare istanza al Comune sottoscritta dal o dai rappresentanti della medesima; nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, l'elenco dei cittadini, che operano all'interno della stessa nonché i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti dell'associazione.

3. Il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza al Comune, dovrà deliberare l'accettazione o meno dell'istanza in base ad una relazione approvata dalla Giunta con la quale si esplicitino le proposte della stessa Giunta nonché le motivazioni. Le deliberazioni relative non sono soggette a controllo.

4. Trascorsi i novanta giorni di cui al precedente III comma senza che il Consiglio comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza si intende accettata.

5. Le forme associative le cui istanze sono state accettate anche per decorrenza dei termini, dovranno ogni anno, comunicare al Comune se vi sono state variazioni o meno nella rappresentanza delle stesse; la mancata comunicazione comporterà la decadenza della forma associativa dai diritti definiti nel presente e nei successivi articoli.

6. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzio-

ne di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui al successivo art. 39.

7. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonché possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.

8. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al presente articolo siano poste in condizione di operare al meglio.

9. Il Consiglio comunale potrà comunque, in ogni momento, revocare la deliberazione di riconoscimento allorché ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo e collaborativo e quindi non sia rivolta alla tutela degli interessi della collettività.

Art. 35

Adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Quando il Comune intende adottare atti che vadano ad incidere su situazioni giuridiche soggettive è necessario che i titolari di tale diritto siano opportunamente posti in condizioni di tutelarli. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - II comma)

2. A tale scopo, il Sindaco provvederà ad informare, con raccomandata A. R., il titolare del diritto delle intenzioni dell'amministrazione.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente comma, lo stesso titolare del diritto soggettivo potrà presentare proprie osservazioni o proposte con esclusione di quelle che possano danneggiare altri titolari di diritti soggettivi simili.

4. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura di cui ai precedenti commi II e III.

5. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto esplicitandone le motivazioni.

6. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che, pur incidendo su situazioni giuridiche soggettive, siano di interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazioni e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.

Art. 36

Forme di consultazione della popolazione

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - III comma)

2. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione.

Art. 37

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Tutti i cittadini nonché le forme associative di cui al precedente art. 34 possono presentare al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 6 - III comma)

2. Il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato non soggetto a controllo, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 38

Referendum consultivi

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono indire, con preavviso di trenta giorni, referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la collettività. (art. 6 - IV comma - legge 142/90)

2. Non sono ammessi referendum su:

- a) indirizzi politico - programmatici in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- c) atti concernenti il personale comunale;
- d) atti e provvedimenti inerenti a' elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) revisione statuto;
- g) Regolamenti interni;
- h) piani territoriali ed urbanistici, piani di attuazione e relative varianti.

3. Non si ripropone il referendum su un medesimo oggetto sul quale si è già espressa consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale soggetta a controllo secondo la normativa vigente.

5. Il referendum può anche essere richiesto dai cittadini e dalle forme associative previste dal presente Statuto. Il quorum necessario per la validità della proposta di referendum è fissato in numero 150 cittadini elettori del Comune.

6. La richiesta di referendum dovrà riguardare materie di esclusiva competenza locale deliberate dalla Giunta o dal Consiglio comunale.

7. In caso di pluralità di richieste, tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

8. L'istituto referendario sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 39

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7 - III comma)

2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo

pagamento del rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7. IV comma)

3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7 - IV comma).

4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7 - IV comma).

5. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 7 - V comma).

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con Enti pubblici e privati apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 24 - I comma)

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione dei servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tale forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione e conseguente creazione di strutture particolari.

3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, per la quale è prescritta la maggioranza assoluta, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno definire con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 24 - 2° comma)

4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 41

Consorzi

1. Il Comune può costituire un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge e del precedente art. 40. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 25 - I comma)

2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno statuto adottato dai Consigli degli enti locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi del II comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.

3. Gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea come determinata dal IV comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente
- il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:

- il bilancio di previsione e le sue variazioni
- i programmi di intervento e le loro variazioni
- il conto consuntivo
- il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni
- gli atti di nomina degli organi.

5. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del 3° comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito l'esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti del Comune e Province partecipanti.

7. Si richiama il 6° comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

Art. 42

Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere «accordi di programma».

2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale che lo autorizzi, promuove la conclusione dei sopraccitati accordi di programma.

3. La deliberazione del Consiglio comunale ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di cui al citato art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della circolare ministeriale esplicativa.

4. L'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal VI comma dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 43

Finanza locale

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, come fissato dal comma I dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - II comma)

3. Il Comune è ente locale con potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe come disposto dal III comma del predetto art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La finanza del Comune è costituita come disposto dal IV comma dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti come disposto dal V comma dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - VI comma)

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - VII comma)

8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza; il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - VIII comma)

9. Qualora lo Stato o la Regione prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - VIII comma)

10. Lo Stato determina altresì un fondo nazionale ordinario e speciale per gli investimenti secondo quanto disposto dai commi IX, X e XI dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

11. La Regione deve garantire la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 54 - XII comma)

Art. 44

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato secondo quanto disposto dal I comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Comune delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - II comma)

3. Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - III comma)

4. Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - IV comma)

5. Gli impegni devono essere assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio ragioneria; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - V comma)

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - VI comma)

7. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta comunale con le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati raggiunti rispetto ai programmi ed agli obiettivi ed in termini di costi-benefici. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - VII comma)

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 55 - VIII comma)

Art. 45

Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge un revisore dei conti, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra gli esperti iscritti negli albi di cui al successivo comma. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - VIII comma)

2. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto; oppure tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; oppure tra

gli iscritti nell'albo dei ragionieri. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - II comma)

3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - III comma).

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - IV comma)

5. Il Revisore, in conformità al presente Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del conto consuntivo. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - V comma)

6. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - VI comma)

7. Il Revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferirà immediatamente al Consiglio comunale. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 57 - VII comma)

Art. 46

I contratti del comune

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante i contenuti previsti dal I comma dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti per l'amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa CEE in materia di contratti vigenti nell'ordinamento italiano. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 56 - II comma)

3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

Art. 47

Forme di controllo interno della gestione

1. Il presente Statuto prevede le seguenti forme di controllo economico interno della gestione:

a) ogni sei mesi, la Giunta presenta al Consiglio comunale una relazione di cassa che dia conto della situazione finanziaria del Comune; in detta relazione deve essere dimostrata in particolare modo la rispondenza dell'andamento delle entrate rispetto alle previsioni; il flusso di spesa nonché la situazione dei residui attivi e passivi; nel caso in cui i risultati semestrali mostrino segni tendenzialmente negativi, la Giunta deve indicare al Consiglio le linee che intende assumere per portare la gestione entro i limiti del pareggio;

b) entro il mese di febbraio di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio lo stato degli investimenti in corso da parte del Comune mettendo in luce, per ogni intervento, gli atti che ne hanno autorizzato l'effettuazione, l'importo ed i modi di finanziamento, la o le ditte appaltatrici, lo stato dei lavori o delle realizzazioni nonché l'importo dei pagamenti effettuati oltre ad ogni altra notizia che si rendesse utile.

2. Le relazioni di cui al precedente comma devono essere inviate ai Consiglieri unitamente alla convocazione della seduta consiliare nel cui ordine del giorno sono iscritte.

3. Alle relazioni può seguire un dibattito tendente unicamente a fornire le risposte alle richieste di chiarimenti dei Consiglieri con esclusione di ogni forma di discussione delle scelte programmatiche già effettuate con il bilancio annuale e pluriennale e con la relazione previsionale e programmatica.

4. Le relazioni di cui al presente articolo danno luogo a deliberazioni di presa d'atto non soggetta a controllo.

Titolo VIII RESPONSABILITÀ

Art. 48

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato secondo quanto previsto dai commi I e IV dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 49

Pubblicità dello statuto e sua entrata in vigore

1. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 4 - IV comma)

2. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 4 -IV comma)